RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

agli Stati membri, relativa alla protezione degli uccelli e dei loro habitat

(75/66/CEE)

1. Il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973 (1), prevede nel titolo II, capitolo 1, paragrafo B f), della parte seconda, varie azioni per la salvaguardia dell'ambiente naturale. Il paragrafo f) di detto capitolo contempla, in particolare, un'azione specifica per la protezione degli uccelli e di alcune altre specie animali.

2. Le principali conclusioni di uno studio sui vari aspetti della protezione degli uccelli, effettuato per conto della Commissione dalla « Zoologische Gesellschaft von 1858 » di Francoforte sul Meno sotto la direzione del prof. dott. Bernhard Grzimek e in collaborazione con le principali organizzazioni internazionali interessate, possono essere riassunte come segue :

   a) delle 408 specie di uccelli viventi allo stato selvatico nella Comunità 125 sono in aumento, mentre per altre 221 si registra una diminuzione, in numerosi casi molto rapida, del contingente numerico. Il numero delle specie che sono state sterminate in questi ultimi decenni varia da uno Stato membro all'altro : esso è, ad esempio, di 32 in Italia, di 17 in Germania e di 6 in Belgio. Nell'intera Comunità le specie minacciate di estinzione sono 58. Le cifre corrispondenti per gli Stati membri considerati separatamente sono in certi casi sensibilmente superiori.

   b) Le principali cause dell'alta mortalità delle specie di uccelli in regresso sono :

      — la cattura troppo intensiva da parte dell'uomo (caccia, uccellagione, ecc.) in alcuni Stati membri e nella maggior parte degli Stati terzi interessati ;

      — la scomparsa degli habitat a seguito dei lavori di assetto del territorio (prosciugamenti, inconsiderati lavori di ricomposizione fondiaria, urbanizzazione, sviluppi turistici, ecc.) ;

      — l'avvelenamento del cibo e l'inquinamento dell'ambiente.

   c) Considerata l'importante funzione degli uccelli per il mantenimento degli equilibri ecologici, la qualità dell'ambiente naturale è seriamente minacciata dall'alta mortalità di circa la metà delle specie di uccelli autoctoni europei. Questa situazione si riscontra non soltanto nei paesi in cui la protezione degli uccelli è insufficiente, ma anche negli altri, particolarmente in quelli situati sulla rotta di migrazione delle specie migratrici. Si tratta quindi di un problema ambientale tipicamente internazionale, che non può essere risolto con provvedimenti isolati presi dai singoli Stati.

   d) Oltre agli effetti deleteri sugli equilibri ecologici, l'alta mortalità di circa la metà delle specie di uccelli ha conseguenze negative non trascurabili anche per un certo numero di settori economici (in particolare per l'agricoltura e il turismo), nonché per vari campi scientifici (ornitologia, etologia, biologia, ecologia, sociologia, ecc.). Non si dovrebbero d'altra parte sopravvalutare gli svantaggi che una ragionevole restrizione della cattura degli uccelli avrebbe per alcuni settori economici (soprattutto industria e commercio delle armi e delle munizioni da caccia).

   e) Gli uccelli sono un elemento importante della qualità della vita, così come essa è intesa da ampi strati delle popolazioni europee, e rappresentano, per un numero considerevole di persone, in particolare per gli abitanti delle città, il principale contatto con la natura. L'opinione pubblica considera ormai sempre più gli uccelli migratori come un'eredità comune e non come un bene appartenente esclusivamente al paese che li ospita momentaneamente.

3. La protezione degli uccelli e di talune specie appartenenti alla flora ed alla fauna selvatiche potrebbe essere già resa considerevolmente più efficace se tutti gli Stati membri aderissero alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi nell'ottobre 1950, e alla convenzione sulla conservazione delle terre umide d'importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina, firmata a Ramsa nel febbraio 1974.

4. La convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi nel 1950, sostituisce e perfeziona la convenzione per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, firmata ugualmente a Parigi nel 1902 da 12 Stati europei. Contrariamente alla convenzione del 1902, quella del 1950 è motivata essenzialmente da considerazioni ecologiche,

(1) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

benché l'articolo 5, che vieta di infliggere agli uccelli sofferenze inutili, introduca un argomento etico. Questa convenzione si applica senza eccezioni a tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico. Essa si propone in particolare di garantire una rigorosa protezione di tutte le specie durante il periodo di riproduzione e di migrazione. Le specie minacciate di sterminio e quelle che presentano « un interesse specifico » sono protette tutto l'anno. Agli Stati aderenti può essere consentito derogare alle disposizioni della convenzione qualora talune specie divengano nocive all'agricoltura per l'aumento eccessivo del numero degli individui. La convenzione è entrata in vigore il 17 gennaio 1963.

5. La convenzione sulle terre umide d'importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina è stata adottata il 2 febbraio 1971 da una conferenza internazionale convocata a Ramsar dal governo iraniano. La convenzione entrerà in vigore non appena vi avranno aderito 7 Stati. Oltre al Regno Unito, 4 Stati, ossia la Finlandia, l'Iran, la Svizzera e l'Unione Sovietica, hanno già depositato gli strumenti di ratifica. Questa convenzione è generalmente considerata di importanza fondamentale per la salvaguardia degli equilibri ecologici e di un patrimonio naturale insostituibile ; il suo interesse va ben oltre la semplice protezione degli habitat degli uccelli acquatici.

6. Sollecita di contribuire alla protezione e al miglioramento dell'ambiente nonché della qualità della vita, e visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione raccomanda agli Stati membri, qualora non l'abbiano ancora fatto, di aderire al più presto alle due convenzioni soprammenzionate.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI